

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 535

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI - MARRAS

il 26 luglio 2018

Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Lo stato dei fatti ci mostra che le imprese agricole e della pesca soffrono notevoli disagi a causa della mancanza di strumenti adeguati per arginare la presenza eccessiva (e in progressivo aumento) di determinate specie di animali selvatici - come i cinghiali, le lepri, gli storni, i cormorani - che, in caso di ingresso nei fondi agricoli o negli impianti di piscicoltura o di acquacoltura, arrecano danni significativi e spesso irrecuperabili.

Quando le misure di prevenzione si rivelino inefficaci, deve, dunque, essere avviato un efficace controllo faunistico, tramite le attività di contenimento numerico, allontanamento e controllo della fauna selvatica, che si rendono necessarie per il soddisfacimento di un legittimo, quanto primario, interesse pubblico.

In Sardegna, a causa della numerosa presenza di specie protette (delfini e cormorani), si registra da anni una riduzione della pescosità dei mari e degli stagni e la massiccia presenza di tali specie animali rischia di compromettere lo sforzo ed il lavoro degli operatori della pesca che, con impegno e determinazione, hanno intrapreso percorsi di sviluppo e crescita del settore. La presenza dei cormorani continua ad aumentare e, conseguentemente, i danni da essa arrecata hanno raggiunto livelli insopportabili, tanto da mettere in pericolo la sopravvivenza delle imprese.

Gli operatori delle imprese hanno da tempo segnalato la presenza di numerosi delfini in mare aperto e cormorani nelle aree lagunari che devastano le reti e si cibano del pesce pregiato provocando danni ingenti che li costringono, pur in perenne crisi, a dover riacquistare le attrezzature. Il delfino e il cormorano sono considerati dalla normativa specie da tutelare e diventa pertanto necessario riconoscere le legittime esigenze degli operatori della pesca, ma allo stesso tempo rispettare le normative che tutelano entrambe le specie indicate. Nelle annualità precedenti, la problematica è stata affrontata riconoscendo ad alcune marinerie della Sardegna indennizzi specifici.

Analogamente la popolazione dei cervi in Sardegna ammonta attualmente a oltre 8.000 esemplari, mentre i cinghiali sono oramai oltre i 35.000 e, pertanto, la sovrappopolazione delle specie suindicate sta creando una situazione grave e insostenibile in diverse zone della Sardegna. Gli animali selvatici stanno causando enormi danni alle coltivazioni, con aggravio di costi per il risarcimento da parte dell'amministrazione regionale, e stanno facendo aumentare anche i rischi di diffusione delle malattie. In natura la popolazione viene ridimensionata con la diffusione delle malattie, che però possono anche essere facilmente trasmesse ad altre specie, anche da allevamento. In alcune zone dell'isola si registra una densità di animali pari a oltre 20 unità per kmq mentre in altre regioni, come il Trentino Alto Adige, si autorizza l'abbattimento già oltre le 4 unità per kmq.

La presente proposta di legge intende evitare che i cormorani continuino a creare danni agli operatori della pesca e prevede di concedere il risarcimento dei danni causati dai cormorani ai pescatori, così come previsto per i danni causati dai delfini, al fine di impedire che vengano a crollare tutte le prospettive di sviluppo e di investimenti futuri per rendere le aziende esistenti moderne e competitive nei mercati. Purtroppo, si deve prendere atto del fatto che la normativa nazionale che disciplina il settore e, in particolare, le previsioni contenute nella legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che avrebbero dovuto contenere il fenomeno, non risultano efficaci, né sul piano della prevenzione, né sotto il profilo del controllo numerico degli animali o del risarcimento dei danni.

Con la presente proposta di legge si intende, altresì, introdurre una serie articolata di misure maggiormente efficaci in materia di gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica: un problema che sta diventando una vera e propria emergenza per l'agricoltura ed il settore ittico.

Si tratta di problematicità che vanno affrontate senza ulteriori rinvii anche rinnovando alcuni principi in materia di pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venatoria, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela e di gestione dell'ambiente previsti dall'Unione europea. Si richiama, a tal proposito, la pubblicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) che stabiliscono le misure che possono essere adottate per prevenire e risarcire i danni causati agli agricoltori dagli animali protetti, intendendosi per tali quelli individuati dalla legislazione europea e nazionale. In tal senso, anche il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Quando le misure di prevenzione si rivelino inefficaci, deve, dunque, essere avviato un efficace controllo faunistico, tramite le attività di contenimento numerico, allontanamento e controllo della fauna selvatica, che si rendono necessarie per il soddisfacimento di un legittimo, quanto primario, interesse pubblico.

Occorre, peraltro, tener conto dei principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione, perseguendo il minimo impatto ecologico.

Tali misure dovrebbero essere integrate, inoltre, disciplinando in modo puntuale anche l'aspetto della prevenzione dei danni da fauna selvatica, in quanto è necessario che il fenomeno sia contenuto alle origini, per cui occorre stabilire quali siano le misure che le imprese agricole devono adottare (ad es. recinzioni elettrificate, trappole e così via) stabilendo adeguati regimi di sostegno finanziario.

D'altra parte, il caso specifico dei danni provocati dagli ungulati all'agricoltura non deve far dimenticare che esistono altre specie problematiche, quali le forme domestiche di specie selvatiche e le forme inselvatichite di specie domestiche. In questo ambito, sono numerosi i danni provocati dai cani inselvatichiti agli allevamenti (e quelli dovuti, invece, alla massiccia diffusione del piccione inselvatichito che danneggia non solo le colture, ma anche i prodotti agricoli stoccati nei silos, quali semi e cereali).

Un altro problema rilevante è, poi, quello del controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando gravi danni all'acquacoltura e all'agricoltura: ne sono un esempio il cormorano e lo storno. In particolare, quest'ultimo, soprattutto nelle zone umide della Sardegna, è diventato stanziale e procura danni ingentissimi alle coltivazioni e alle imprese del settore ittico.

Altro aspetto rilevante riguarda il risarcimento, in merito al quale occorre introdurre precisi criteri di stima e di valutazione, prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali, pubblicati sui mercuriali delle camere di commercio o, in alternativa, delle quotazioni riportate dall'ISMEA. Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo, piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo.

La seguente iniziativa si conforma agli indirizzi della Commissione europea che prende atto, finalmente, della gravità della situazione riconoscendo che "il successo della politica di conservazione dell'Unione europea dipende in parte dalla gestione effettiva dei conflitti tra gli animali protetti e gli agricoltori e che, pertanto, saranno riconosciuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate dalla fauna selvatica e alcuni costi indiretti ad esse connessi".

Non soltanto gli orientamenti per gli aiuti di Stato ma anche il regolamento (UE) n. 702 del 2014 individuano nelle perdite subite dagli agricoltori danneggiati dagli animali selvatici le condizioni per beneficiare di un aiuto compatibile con gli articoli 107 e 108 del TFUE, in osservanza alle condizioni previste dalle linee guida. In particolare, possono essere compresi nel danno anche i costi indiretti rappresentati da spese veterinarie derivanti dal trattamento degli animali feriti e dalle spese sostenute nelle attività di ricerca degli animali dispersi e saranno valutati i danni materiali arrecati alle attrezzature, ai macchinari, ai fabbricati agricoli, agli impianti di acquacoltura e alle scorte. Il danno materiale deve essere calcolato in base al costo di riparazione o in base alla diminuzione del valore di mercato del bene danneggiato.

Le linee guida, inoltre, individuano i criteri da seguire in materia di aiuti concessi alle imprese agricole, della pesca e di acquacoltura per il pagamento dei premi assicurativi previsti a copertura di perdite causate anche dalla fauna selvatica.

Il regolamento (UE) n. 702/2014, al suo articolo 28, fissa, poi, le condizioni che rendono compatibili con il mercato interno, e dunque esenti dall'obbligo di notifica, gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore delle imprese agricole e di acquacoltura che abbiano subito danni, tra l'altro, dagli animali protetti. Il paragrafo 6 dell'articolo 28 fissa al 65 per cento del costo del premio assicurativo l'intensità massima di aiuto concedibile dallo Stato.

In particolare, la presente proposta di legge è costituita da 18 articoli.

L'articolo 1 individua, alla luce delle nuove linee guida della Commissione, l'ambito applicativo delle misure di prevenzione, controllo e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

L'articolo 2 stabilisce che la Regione, nell'ambito dei piani faunistico venatori preveda, oltre alle misure di prevenzione, interventi ordinari e straordinari di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 3 prevede norme specifiche per la prevenzione e contributi finanziari per la realizzazione e l'acquisto dei mezzi di prevenzione dei danni, dando priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali e agli operatori del settore della pesca, della piscicoltura e dell'acquacoltura.

L'articolo 4 introduce misure ordinarie per il controllo della fauna selvatica.

L'articolo 5 prescrive le modalità con cui devono essere poste in atto le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 6 indica i soggetti abilitati a poter effettuare il controllo numerico della fauna selvatica.

L'articolo 7 prevede misure puntuali in merito al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

L'articolo 8 individua la responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di raccolta dei dati statistici sui danni da fauna selvatica.

L'articolo 10 introduce norme specifiche per la tutela del patrimonio zootecnico dai danni provocati da specie carnivore protette.

L'articolo 11 prevede lo smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione.

L'articolo 12 prevede la stipula di contratti assicurativi, da parte delle imprese agricole e del settore della pesca, della piscicoltura e dell'acquacoltura, a copertura dei danni causati dalla fauna selvatica.

L'articolo 13 prende atto delle modifiche apportate alla legge n. 157 del 1992, della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ed è intitolato "Controllo programmato specie alloctone".

L'articolo 14 prevede il divieto di vendita della fauna selvatica.

L'articolo 15 prevede le norme finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Ambito applicativo

1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli orientamenti in materia di aiuti di stato, disposti dalla Commissione europea per la definizione degli aiuti compatibili con il mercato interno e nel rispetto del regolamento (CE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed in conformità con l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014, della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, si applicano alle attività delle imprese agricole, della pesca, della piscicoltura e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2135 del Codice civile (Imprenditore agricolo), esposte al rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e nazionale.

Art. 2

Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica

1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l'altro:

- a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
- b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica;
- c) misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna

selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell'attività agricola e di acquacoltura.

Art. 3

Interventi di prevenzione

1. Le misure di prevenzione previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati prevedono:

- a) la realizzazione di recinzioni/dissuasori;
- b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;
- c) l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;
- d) l'acquisto e l'addestramento di animali da guardia;
- e) ogni altra misura che, in relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale o zone umide, sia ritenuta idonea come misura di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all'interno di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l'intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo ovvero pescatori e cooperative di pescatori per l'acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione.

4. Il contributo finanziario non è conces-

so per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, le disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 4

Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, secondo i seguenti criteri:

- a) contenimento, allontanamento, o abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all'attività e alle strutture delle aziende, e rappresentano un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;
- b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici, la cui presenza rappresenta un rischio per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;
- c) cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2. Gli ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, e altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di controllo.

Art. 5

Misure straordinarie di controllo
della fauna selvatica

1. Le misure di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate selettivamente, sono praticate mediante piani di abbattimento, qualora l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi l'inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.

2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole e nelle zone umide e, comunque, all'economia locale;
- c) per la protezione della flora e della fauna.

3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, che per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all'agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio, con particolare attenzione per le specie ittiche.

4. Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità prevedono un piano d'intervento contenente in particolare:

- a) il termine di inizio e di fine dell'attività di controllo;
- b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere espresso dall'ISPRA e di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;
- c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e un piano articolato delle quantità di animali da catturare o abbattere qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
- d) le attività consentite, i mezzi utilizzabili e i soggetti attuatori degli interventi;

- e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;
- f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 6

Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario

1. Le attività di controllo faunistico sono disciplinate dai soggetti di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 7

Procedimento per la determinazione dell'indennizzo per danni

1. Sono oggetto di indennizzo:

- a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici;
- b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;
- c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;
- d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende agricole e agli impianti di acquacoltura, piscicoltura e delle zone umide.

2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 è comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati, entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la quantificazione dell'indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimenta-

re (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si assumono come valori di riferimento i correnti prezzi di mercato.

4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati:

- a) alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;
- b) alle colture e agli allevamenti destinati essenzialmente all'autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;
- c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da coltivatori diretti, allevatori e pastori, così come i pescatori delle zone umide.

5. Con il medesimo atto di cui all'articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è in ogni caso fatta salva l'applicabilità della disciplina regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.

Art. 8

Responsabilità dell'amministrazione competente alla corresponsione degli indennizzi

1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 e seguenti, della legge n. 241 del 1990.

2. Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

sono disciplinate dall'articolo 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 9

Dati statistici sui danni da fauna selvatica

1. La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza.

3. La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione delle presenti norme. La Giunta regionale trasmette la stessa relazione alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 10

Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico. Con il medesimo atto di cui all'articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza della spesa, nelle zone montane e svantaggiate di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Art. 11

Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione

1. L'imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". In tal caso, l'ente competente all'indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti.

2. In alternativa, l'imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, qualora sussistano le condizioni previste all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009.

Art. 12

Contratti assicurativi

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 e agli imprenditori dediti alla attività di pesca, piscicoltura ed acquacoltura.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

3. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 211/2013 relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (Testo rilevante ai fini del SEE), il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei premi. La copertura assicurativa comprende:

- a) per le piante erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti per le attività di rimozione e di asportazione delle colture danneggiate dalla fauna selvatica, i costi di raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi di trasporto in discarica degli impianti rovinati o distrutti;
- b) per gli animali da reddito da specie protette e per le produzioni zootecniche, i costi di macellazione o abbattimento forzoso e di smaltimento dei capi uccisi;
- c) per i prati, i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- d) per le strutture e le opere in dotazione delle imprese agricole, i costi di ristrutturazione, ricostituzione o smantellamento conseguenti ai danni provocati da fauna selvatica.

4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il peri-

odo di inattività degli allevamenti e dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 5 ter del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Art. 13

Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone

1. In attuazione dell'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell'ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura, piscicoltura presenti nelle zone umide e negli stagni della Sardegna.

2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno o cormorani, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 6 bis, della legge n. 157 del 1992, la Regione consente l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.

3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, la Regione dispone, nel rispetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 157 del 1992, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o, comunque, al controllo delle specie alloctone, escluse dall'elenco contenuto nell'apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge n. 157 del 1992), che costituiscono una minaccia per l'attività delle imprese agricole presenti sul territorio.

Art. 14

Divieto di vendita

1. È vietata la vendita della fauna selvati-

ca abbattuta.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000 annui per gli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse già stanziare nel bilancio pluriennale 2018-2020 nel capitolo SC04.2283 (missione 09 - programma 05).

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).